

LIQUIDAZIONE DEL TFR MATURANDO IN BUSTA PAGA (Art.1, c.26-34 L.1090/2014)

A seguito dell'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 19/03/2015, del Decreto attuativo riguardante la possibilità di richiedere il Tfr maturando in busta paga, sarà possibile dal 03/04/2015 manifestare la propria scelta a favore di tale quota, compilando il modulo ministeriale il Qu.I.R. (Quota maturanda del trattamento di fine rapporto come parte integrativa della retribuzione).

Lavoratori che ne hanno diritto

I lavoratori che possono richiedere il TFR in busta paga sono, sostanzialmente i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da **almeno sei mesi**, che maturano il Tfr.

Tra gli esclusi:

- i lavoratori domestici;
- i lavoratori dipendenti del settore agricolo;
- i lavoratori dipendenti per i quali la legge o il CCNL prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l'accantonamento del Tfr presso soggetti terzi;
- i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali, in fase di ristrutturazione dei debiti, in fase di risanamento o destinatari di integrazione salariale straordinaria e in deroga.

Periodo di adesione

Dall'entrata in vigore del decreto attuativo, ovvero dal 03/04/2015, fino al 30/06/2018. Tale scelta sarà irreversibile, in quanto chi opererà in senso favorevole, non potrà modificare la sua scelta fino al 30/06/2018.

Quota Tfr in busta paga

La quota di Tfr che verrà inserita in busta paga mensilmente è quella, ordinariamente, accantonata in base all'art. 2120 del Codice Civile.

La quota di Tfr liquidabile mensilmente, può essere anche quella destinata ai Fondi di previdenza Complementare, qual'ora si opti per tale scelta.

La quota erogata è assoggettata a **tassazione ordinaria** e non costituisce imponibile previdenziale.

Tale quota non rientra nel computo ai fini del Bonus degli 80 " ex L. 66/2014, mentre rientra nel computo reddituale ai fini della Dichiarazione Isee.